COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

Articolo 1 Definizione del regime di privativa
Articolo 2 Istituzione della tassa
Articolo 3 Tassa giornaliera di smaltimento
Articolo 4 Oggetto
Articolo 5 Limiti di applicazione territoriale
Articolo 6 Zone non servite
Articolo 7 Soggetti passivi
Articolo 8 Solidarietà
Articolo 9 Superficie tassabile
Articolo 10 Locali tassabili e loro pertinenze
Articolo 11 Aree tassabili
Articolo 12 Distributori di carburante
Articolo 13 Parti comuni del condominio
Articolo 14 Multiproprietà e centri commerciali
Articolo 15 Locali ed aree intassabili
Articolo 16 Esenzioni
Articolo 17 Condizioni per l'esenzione
Articolo 18 Riduzioni
Articolo 19 Riduzioni della tassa per motivi di servizio
Articolo 20 Agevolazioni speciali
Articolo 22 Denunce
Articolo 23 Variazioni e cessazioni
Articolo 24 Funzionario responsabile
Articolo 25 Controlli delle denunce
Articolo 26 Accesso agli immobili
Articolo 27 Presunzione semplice
Articolo 28 Accertamento
Articolo 29 Riscossione
Articolo 30 Contenzioso
Articolo 31 Rimborsi
Articolo 32 Sanzioni ed interessi
Articolo 33 Sanzioni amministrative
Articolo 34 Classificazione dei locali e delle aree tassabili
Articolo 35 Tariffe
Articolo 36 Incentivazioni per il potenziamento della raccolta differenziata
Articolo 37 Entrata in vigore
Articolo 38 Pubblicità del regolamento
Articolo 39 Abrogazioni
Articolo 40 Disposizioni finali

Articolo 1
Definizione del regime di privativa

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati competono obbligatoriamente al comune di Castel di Sangro che le esercita con diritto di privativa.

E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori viciniori.

Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il Comune, verificata l'opportunità ed il rapporto costi/benefici, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

Articolo 2
Istituzione della tassa

E' istituita nel comune di Castel di Sangro la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Articolo 3
Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione tempora-

nea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'articolo 77 del Decreto.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

La tassa giornaliera di smaltimento non è dovuta per gli importi inferiori a euro 5,16.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per :

a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Articolo 4
Oggetto

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 5.

La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.

Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5
Limiti di applicazione territoriale

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dal dettato del vigente regolamento di igiene urbana.

La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.

E' fatta salva la facoltà del Comune di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zone perimetrate sopra menzionate.

Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui ai precedenti commi dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo. Il servizio tributi darà cenno scritto di ricevuta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.

Articolo 6
Zone non servite

Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori viciniori, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di privativa, la tassa e dovuta in misura pari al

- 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite;
- 30%della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.

Articolo 7
Soggetti passivi

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.

Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.

Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

Articolo 8
Solidarietà

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

Articolo 9
Superficie tassabile

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Articolo 10
Locali tassabili e loro pertinenze

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Si intendono vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o alle attività delle utenze non domestiche; per secondari ed accessori quelli destinati a box, garage, autorimesse, cantine, solai, ecc. che sono inservienti ed utilizzati dall’utenza principale.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, etc.;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;

c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;

d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonchè i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;

e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Articolo 11
Aree tassabili

Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonchè qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati.

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;

f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);

g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Articolo 12
Distributori di carburante

La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;

c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Articolo 13

Parti comuni del condominio

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 14
Multiproprietà e centri commerciali

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati e' fatto obbligo, per il soggetto che gestisce i servizi comuni, di presentare all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Articolo 15
Locali ed aree intassabili

Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.

Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

Sono intassabili le aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni.

Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'Articolo 14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

Articolo 16
Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;

b) le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;

c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;

d) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;

g) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;

h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;

j) i locali a celle frigorifere;

k) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;

l) per i campeggi, sono esenti le aiuole e le aree visibilmente adibite al transito dei veicoli.

Articolo 17
Condizioni per l'esenzione

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'articolo 23 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Articolo 18
Riduzioni

Per i locali delle attività artigianali di produzione di beni specifici, di lavanderie e tintorie, autocarrozzerie, autofficine, tipografie, cantine vinicole e caseifici, lavorazioni metalmeccaniche, autofficine di elettrauto, gommisti, falegnami, idrualici, elettricisti in cui, per spe-

cifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella misura del trenta per cento.

La detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte e fermo restante che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti.

Considerata la stagionalità delle attività previste per le attività ed i complessi ricettivi, si applica la detassazione delle superfici nella misura del trenta per cento.

Articolo 19
Riduzioni della tassa per motivi di servizio

Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'articolo 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie :

a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;

b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;

c) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;

d) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi, da questo delegato, a gestire il servizio;

e) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dalla Amministrazione Comunale o dalla competente autorità sanitaria;

f) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto.

Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana - per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati - si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, secondo le distanze ivi previste.

Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana :

a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;

b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;

c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'Articolo 59, comma 4, del decreto.

La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Articolo 20
Agevolazioni speciali

Ai contribuenti nelle condizioni economiche di particolare disagio economico ed ai nuclei familiari con soggetti diversamente abili con invalidità superiore al 75%, desumibili dall’autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, viene concesso, a seguito di specifica richiesta, l’esonero dal pagamento della tassa relativa all’anno nel corso del quale è stata presentata la richiesta medesima, previo accertamento del sussistere dei requisiti richiesti dal vigente Regolamento comunale di cui all’ art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la concessione di provvidenze economiche varie.

L’esonero viene inoltre concesso alle famiglie assistite dai servizi sociali del Comune.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione.

Il Comune può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista di cui all'articolo 23 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l' esenzione.

Le agevolazioni e le esenzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'articolo 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio; la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 21

Destinazione promiscua

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 22
Denunce

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del Comune.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile del tributo e messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge :

a) se trattasi di persona fisica residente nel Comune, l'indicazione delle generalità, del codice fiscale e del numero dei componenti il nucleo familiare, compresi i conviventi;
b) se trattasi di persona fisica non residente nel Comune, l'indicazione delle generalità, del codice fiscale e della residenza anagrafica;
b) se trattasi di società o ditta individuale, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
c) l' indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
d) l' ubicazione dei locali e delle aree;
e) la data di inizio della utenza.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denuncie anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, nè le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

L'obbligazione tributaria è proporzionale ai mesi dell'anno durante i quali si verifica l' occupazione e/o la detenzione di locali e/o di aree; a riguardo, il mese d' inizio e/o fine dell' occupazione e/o della detenzione viene computato per intero qualora le stesse siano di durata superiore ai 15 giorni.

Funzionalmente alla convenienza economica gestionale del comune di Castel di Sangro, si applica, in quanto compatibile, il disposto del comma 340 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il governo della convenzione con l'Agenzia del Territorio viene definito con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 23
Variazioni e cessazioni

Il soggetto passivo del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Le denunce di variazione e di cessazione, nel corso dell'anno, producono i propri effetti secondo i tempi di cui all'ottavo comma del precedente articolo, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo, sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Le variazioni anagrafiche dei contribuenti residenti, che comportano la modifica del nucleo familiare, sono automaticamente acquisite dal servizio tributi e hanno efficacia a fare tempo dal 1° gennaio successivo alla data della variazione medesima.

Articolo 24
Funzionario responsabile

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto il sindaco nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Articolo 25
Controlli delle denunce

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può :

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti.
c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Articolo 26
Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

Articolo 27
Presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 28
Accertamento

Il Comune controlla le denuncie presentate e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di legge, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di :

a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonchè il relativo termine di decadenza.

Qualora il funzionario responsabile, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato può, indicandone i motivi, provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Articolo 29
Riscossione

La tassa è riscossa tramite ruolo a mente dell'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto la detenzione o l'occupazione dei locali o delle aree. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il sindaco può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate. [1]

Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a mille euro, su richiesta del contribuente, può essere rateizzata in otto rate semestrali, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile per la gestione del tributo.

Articolo 30
Contenzioso

La materia del contenzioso è disciplinata delle norme dettate dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

---

[1] Discrezionale

Articolo 31
Rimborsi

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo, ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge, il funzionario responsabile dispone il discarico o il rimborso nei termini previsti dalla normativa.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura previsto dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Articolo 32
Sanzioni ed interessi

Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alle norme tributarie si fa specificamente all'articolo 76 del decreto.

Articolo 33
Sanzioni amministrative

Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di igiene urbana.

Articolo 34
Classificazione dei locali e delle aree tassabili

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta e sono suddivisi in sei categorie :

- utenze domestiche con nucleo familiare di un componente
- utenze domestiche con nucleo familiare di due componenti;
- utenze domestiche con nucleo familiare di tre componenti;
- utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti;
- utenze domestiche con nucleo familiare di cinque componenti;
- utenze domestiche con nucleo familiare di oltre cinque componenti;

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e in considerazione della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze non domestiche sono suddivisi in trenta categorie :

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Sale teatrali e cinematografiche
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Esposizioni, autosaloni
6. Attività e complessi ricettivi
7. Alberghi senza ristorante
8. Case di cura e riposo
9. Ospedale
10. Uffici, agenzie, studi professionali
11. Banche ed istituti di credito
12. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze
14. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
15. Banchi di mercato di beni durevoli
16. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
18. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
19. Attività industriali con capannone di produzione
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, amburgherie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi al mercato di generi alimentari
29. Discoteche, night club

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente articolo, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Per le abitazioni utilizzate da non residenti si applica la tariffa corrispondente alla settima categoria delle utenze non domestiche, indipendentemente dal periodo d'uso.

Per le abitazioni a disposizione dei residenti si applica la tariffa corrispondente alle utenze domestiche con nucleo familiare di quattro componenti, indipendentemente dal periodo d'uso.

Articolo 35
Tariffe

Le tariffe sono deliberate, entro i termini di legge; in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione è configurata sui dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio e in base alla loro classificazione economica, desumibili dal piano finanziario, appro-

vato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Le tariffe sono uniformate ai criteri ed ai coefficienti del metodo normalizzato al combinato disposto degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999, per quanto attiene alla determinazione della quota fissa e della quota variabile.

I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nelle tabelle 4a e 4b del D.P.R. 158/1999.

Per ogni classe di attività sono determinati i coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b previsti dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti sono determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Articolo 36
Incentivazioni per il potenziamento della raccolta differenziata

Il Comune (o il Gestore del servizio) promuovono iniziative volte al potenziamento delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.

Articolo 37
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme.

Articolo 38
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 39
Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Articolo 40
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;
b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.